



PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse

Il Presidente della Regione Toscana

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze

Il Prefetto di Firenze (quale rappresentante delle Prefetture della regione Toscana)

Il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze

Il Direttore Generale dell'A.O.U.C. di Firenze

Il Presidente ANCI Toscana

VISTO

- la legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, istitutiva del Servizio sanitario nazionale che, per il tramite delle regioni, è posto a garanzia della dignità e della libertà della persona umana;
- la legge 14 novembre 2012, n. 203 recante: “Disposizioni per la ricerca di persone scomparse”;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007, e i successivi, con i

quali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario del Governo per favorire la ricerca di persone scomparse, con i poteri di cui all'art.11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- il decreto 22 luglio 2009 che attribuisce al Commissario, tra l'altro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche, nonché il compito di monitorare le attività istituzionali dei soggetti impegnati nell'attività di ricerca delle persone scomparse e quello, conseguente, di analizzare le informazioni acquisite al fine di proporre alle autorità competenti eventuali soluzioni per migliorare l'azione amministrativa e l'informazione di settore.
- il protocollo d'intesa sottoscritto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ed il Capo della Polizia il 21 aprile 2008 al fine di promuovere la collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Commissario, per favorire il raccordo informativo tra quest'ultimo e le competenti Direzioni e Uffici Centrali del Dipartimento con il fine di fornire al Commissario gli elementi utili per l'espletamento dei compiti attribuiti allo stesso;

CONSIDERATO

- che il fenomeno ha una ricaduta sociale per le attese dei familiari degli scomparsi e assume rilievo sia sotto il profilo etico che giuridico, visti i risvolti di ordine civilistico e patrimoniale che l'assenza prolungata nel tempo determina e che tale disciplina è stata integrata con la legge n. 203/2012 che, nel riconoscere alla scomparsa valenza giuridica, detta disposizioni per favorire le ricerche, anche di un corpo senza vita;
- che tale problematica è accentuata dalla scarsa disponibilità dei dati numerici riguardanti i decessi in ospedale di persone senza identità e di tutti i ritrovamenti di corpi o di resti umani non identificati non riconducibili a fattispecie di reato, ove l'autopsia non è stata disposta dal Pubblico Ministero competente;

- che, in data 27 maggio 2016, è stato stipulato un Protocollo di Intesa per la sperimentazione in Regione Toscana di un modello di sviluppo della circolarità di informazioni in materia di anagrafe dei cadaveri/resti umani senza identità.

RITENUTO

- che nei casi sopradescritti di decessi in pronto soccorso, in ospedale e in tutti i casi di ritrovamento di corpi o resti umani non identificati compresi quelli non connessi a reati, ai sensi del presente protocollo d'intesa, debba essere proseguita, per altri due anni, nel territorio della Toscana, la sperimentazione già avviata con il Protocollo (Pari oggetto) siglato in data 27 maggio 2016.
- che la prosecuzione della sperimentazione coinvolgerà le Direzioni Sanitarie delle Aziende ospedaliere, nonché delle Aziende Ospedaliere Universitarie, la Sezione Dipartimentale di Scienze Medico Forensi, Dipartimento di Scienze della Salute/U.O. Medicina Legale dell'A.O.U.C. di Firenze, le Procure della Repubblica competenti, le Prefetture della Toscana, affinché sia garantito l'espletamento delle attività finalizzate non solo alla diagnosi di causa ed epoca della morte ma anche quelle attività di raccolta dei dati che possano garantire una raccolta in appropriate schede *post-mortem* su cui si possa fondare un confronto (*matching*) valido ai fini dell'accertamento dell'identità laddove il profilo del soggetto sia compatibile con una persona scomparsa, nonché per la redazione del processo verbale di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000;
- opportuno confermare, con apposito disciplinare operativo, che costituisce parte integrante del presente Protocollo, il processo di circolarità informativa in materia di anagrafe dei cadaveri/resti umani senza identità - tra l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, la Regione Toscana, le direzioni Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere Universitarie della Toscana, la Sezione Dipartimentale di Scienze Medico Forensi, Dipartimento di Scienze della Salute/U.O. Medicina Legale dell'A.O.U.C. di Firenze, le Prefetture della Toscana, la Procura Generale presso la Corte d'appello di Firenze la Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e le Amministrazioni Comunali allo scopo di evitare che gli stessi possano restare privi di esame esterno e/o autoptico ed essere sepolti senza che siano stati raccolti quantomeno i dati relativi agli identificatori primari (impronte digitali, campione per il DNA e dati odontoiatrici) indispensabili per una successiva comparazione con i dati ante-mortem di un soggetto scomparso. Una raccolta di dati *post-mortem* completa tende ad evitare il dispendio di tempo e di risorse legato alla necessità di riesumazioni del corpo e re-intervento di personale forense al momento in cui si disponga di soggetti scomparsi compatibili per il confronto. Tale operatività si conforma agli standard internazionali dell'Interpol e facilita gli scambi e la comparazione di dati di soggetti di provenienza estera;

- che il gruppo di lavoro istituito presso la Prefettura di Firenze, come indicato nel predetto disciplinare operativo, possa adoperarsi anche per favorire l'identificazione dei casi della Regione Toscana censiti nel Registro Nazionale dei cadaveri non identificati istituito nel 2007 dal primo Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e continuamente aggiornato e pubblicato nella sezione "persone scomparse" del sito del Ministero dell'Interno.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e RITENUTO, si conviene quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

1. I firmatari, nel rispetto della normativa vigente, convengono sulla necessità di proseguire la collaborazione al fine di sviluppare azioni, progetti e/o iniziative in materia di anagrafe dei corpi senza identità allo scopo di evitare che gli stessi possano restare privi di esame esterno e/o autoptico ed essere sepolti senza che siano stati raccolti quantomeno i dati relativi agli identificatori primari (impronte digitali, campione per il DNA e dati odontoiatrici) indispensabili ad una successiva comparazione con i dati ante-mortem di un soggetto scomparso al fine di stabilirne l'identità. I dati *post-mortem* saranno raccolti nella scheda RISC e nella scheda Interpol.

2. I firmatari, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a proseguire la sperimentazione già avviata nella regione Toscana, in caso di decessi in pronto soccorso, ospedali e in tutti i casi di ritrovamento di corpi o resti umani non identificati compresi quelli non connessi a reati, affinché sia garantito l'espletamento delle attività allo scopo di evitare che gli stessi possano restare privi di esame esterno e/o autoptico per l'accertamento delle cause ed epoca della morte ed essere sepolti senza che siano stati raccolti ed opportunamente registrati nelle schede RISC ed Interpol quantomeno i dati relativi agli identificatori primari (impronte digitali, campione per il DNA e dati odontoiatrici) indispensabili per una successiva comparazione con i dati ante-mortem di un soggetto scomparso al fine di stabilirne l'identità.

3. Il disciplinare con le indicazioni operative, allegato al presente Protocollo, quale parte integrante, prevede distinti e specifici percorsi organizzativi a seconda che il rinvenimento sia relativo a cadaveri ovvero a resti umani privi di identità.

4. Il presente Protocollo non prevede ulteriori oneri a carico dei soggetti pubblici sottoscrittori, ferme restando le autopsie richieste dall'Autorità Giudiziaria e quelle che sono a carico della ASL o dell'Azienda Ospedaliera in conseguenza delle autopsie per riscontro diagnostico, qualora richieste ai sensi dell'articolo 37 del vigente regolamento di polizia mortuaria.

5. Il gruppo di lavoro istituito presso la Prefettura di Firenze, di cui al disciplinare operativo, si adopererà anche per favorire l'identificazione dei corpi senza identità della regione Toscana censiti nel Registro Nazionale dei cadaveri non identificati tenuto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e pubblicato sul sito "persone scomparse".

6. Il presente Protocollo ha validità di due anni e può essere, d'intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza in forma scritta.

Firenze, 29 luglio 2019

Letto, confermato e sottoscritto alla data di apposizione della firma digitata

Il Commissario straordinario del Governo
per le persone scomparse

Giuliana Perrotta

Per delega del Presidente della Regione Toscana
L'Assessore al diritto alla salute al welfare a
all'integrazione socio-sanitaria

Stefania Saccardi

Il Prefetto di Firenze

Laura Lega

Per delega del Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Firenze

Sot. Proc. Gen.
Paolo Miraglia Del Giudice

Per delega del Rettore dell'Università degli Studi
di Firenze

Il Prorettore Vicario
Vittoria Perrone Compagni

Per delega del Presidente di ANCI Toscana

Il Direttore
Simone Gheri

Il Direttore Generale dell'A.O.U.C. di Firenze

Rocco Donato Damone

La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
L'atto originale è conservato negli archivi informatici della Prefettura di Firenze ai sensi dell'art. 22 del CAD.

DISCIPLINARE OPERATIVO

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante del Protocollo d'intesa, individua le azioni operative che i soggetti istituzionali competenti in materia sono chiamati a svolgere per favorire il riconoscimento dei corpi e resti umani senza identità.

AZIONI

- a) Istituzione presso la Prefettura di Firenze di un gruppo di lavoro tecnico formato da un rappresentante delle Prefetture della Toscana, un rappresentante delle Procure della Repubblica interessate, con il coordinamento della Procura generale presso la Corte d'Appello di Firenze, dal rappresentante delle Forze di Polizia, dal rappresentante del Gabinetto Regionale di polizia scientifica per la Toscana, dal responsabile della Sezione Dipartimentale di Scienze Medico Forensi, Dipartimento di Scienze della Salute, dal rappresentante della Regione Toscana, dal rappresentante di ANCI Toscana, dal Responsabile dell'U.O. Medicina Legale dell'A.O.U.C./Sezione Scienze Medico Forensi dell'Università di Firenze, o suoi delegati.
- b) Mantenimento di un flusso informativo fra i soggetti istituzionali sopraindicati per consentire il monitoraggio del fenomeno da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
- c) Acquisizione da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse delle segnalazioni e delle schede *post-mortem* ai fini dell'aggiornamento del Registro nazionale dei cadaveri non identificati, istituito nel 2007 dal primo Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, pubblicato nella sezione "persone scomparse" del sito del Ministero dell'Interno.

Il gruppo di lavoro ha il compito di:

- acquisire tutta la documentazione informativa relativa ai predetti cadaveri/resti umani;
- riferire costantemente sull'andamento delle attività all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse;
- redigere un piano di lavoro comprensivo della individuazione dei diversi incarichi e dei tempi di realizzazione delle attività, anche con riferimento ai cadaveri non identificati della Regione Toscana censiti dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse come risultanti dal predetto Registro.

Le fasi in cui si articola il predetto circuito informativo sono di seguito illustrate:

PREMESSA

Nei casi di decesso in ospedale di persone senza identità, di rinvenimento di cadaveri senza identità, o di resti umani non identificati, dovrà procedersi all'accertamento delle cause e all'epoca della morte, nonché alla raccolta di tutti i dati utili per l'identificazione e al loro successivo inserimento nella banca data AFIS, nella scheda RISC e nella scheda *post mortem* dell'Interpol.

1) DECESSO IN OSPEDALE DI SOGGETTI SENZA IDENTITÀ

1.a) In caso di decesso in ospedale, la Direzione Sanitaria, o sanitario delegato, provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria competente tramite le Forze di Polizia.

Qualora il decesso rivesta interesse giudiziario, la Procura della Repubblica competente per territorio (d'ora in avanti Procura) procederà agli adempimenti di cui all'art. 116 disp .att. c.p.p. e a quegli altri ritenuti necessari, tenuto conto dell'eventuale attività già espletata da parte delle Forze di Polizia.

1.b) In caso di autopsia giudiziaria, la Procura disporrà che il Consulente Tecnico nominato compili la scheda *post mortem* dell'Interpol e la scheda RISC, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2010, come ulteriormente ribadito con la più

recente circolare del 26 luglio 2014

1.c) Nel caso in cui il decesso non rivesta interesse penale, l'Autorità Giudiziaria disporrà che il cadavere sia messo a disposizione del Comune e che ne sia data notizia alla Prefettura competente. La Prefettura trasmetterà la comunicazione al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.

Il Sindaco ne disporrà il trasporto presso l'U.O. Medicina Legale dell'A.O.U.C./Sezione Scienze Forensi dell'Università di Firenze dove, a cura del Direttore della Sezione/U.O. e di suoi delegati, si procederà all'autopsia e alla raccolta di tutti i dati identificativi necessari per la compilazione delle schede *post-mortem* RISC ed Interpol.

2) RINVENIMENTO DI CADAVERI SENZA IDENTITA'

2.a) Acquisita notizia del rinvenimento di un cadavere di persona sconosciuta, le Forze di Polizia ne daranno immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, procederanno alle attività rimesse dalla legge alla loro iniziativa e, ai fini della identificazione, procederanno al rilevamento delle impronte digitali e al loro inserimento in AFIS. Nel corso delle operazioni saranno raccolte tutte le informazioni utili per l'identificazione a mezzo di adeguata documentazione descrittivo-fotografica a cura dei Gabinetti di Polizia Scientifica o dell'Arma dei Carabinieri.

2 b) In caso di sospetto di reato, la Procura procederà secondo quanto previsto ai precedenti punti 1. a) e 1. b). In particolare, disporrà che il consulente incaricato, ovvero gli operatori di Polizia Giudiziaria, redigano, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 396/2000, il processo verbale delle operazioni effettuate, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, la descrizione del cadavere, degli oggetti e dei segni riscontrati sullo stesso.

2. c) Nel caso in cui non sorga sospetto di reato, la Procura metterà il cadavere non identificato a disposizione del Comune interessato per territorio e informerà la Prefettura.

2. d) La Prefettura provvederà, per il tramite del Comune, a trasferire la salma alla U.O. Medicina Legale dell'A.O.U.C./Sezione Scienze Forensi dell'Università di Firenze. In tale sede,

a cura del Direttore della Sezione/U.O. o di suoi delegati, si procederà a quanto previsto al precedente punto 1.c).

2. e) La comunicazione dell'avvenuta compilazione della scheda Interpol e della scheda RISC da parte del Gabinetto di Polizia scientifica o dei Carabinieri, verrà trasmessa alla Prefettura. Quest'ultima trasmetterà le predette schede al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.

3) RINVENIMENTO DI RESTI UMANI NON IDENTIFICATI

3.a) In caso di rinvenimento di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare il Sindaco, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n.285/1990). Il Sindaco ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza.

3.b) L'Autorità Giudiziaria, ove non decida diversamente, disporrà il trasferimento dei resti al U.O. Medicina Legale/Sezione Scienze Forensi dell'A.O.U.C./Università di Firenze per la compilazione della scheda *post-mortem* nelle sezioni applicabili al caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, e per lo svolgimento degli altri accertamenti del caso.

3.c) Ove sorga sospetto di reato, la Procura procederà secondo i precedenti punti 1.a), 1.b) e 2.b).

4) IDENTIFICAZIONI

4.a) L'Autorità Giudiziaria darà notizia dell'avvenuta identificazione del cadavere alla Forza di Polizia intervenuta per l'aggiornamento dello SDI/RISC.

4.b) La Forza di Polizia provvede all'immediata comunicazione della identificazione al Comune-Ufficio di stato civile ed alla Prefettura, che la inoltrerà al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.

5) Il presente disciplinare non prevede ulteriori oneri a carico dei soggetti pubblici sottoscrittori.